



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DECADENZA DAL BENEFICIO DELLA RATEAZIONE DELLE
SOMME DOVUTE ALL'ESITO DI CONTROLLO FORMALE.**

- Sentenza del 16/02/2026, n. 162 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado del Piemonte

Composizione

- Pres. Cirelli
- Rel. Sisto

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 213 SANZIONI CIVILI E
AMMINISTRATIVE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) -
REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE -
SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Controlli formali - Somme dovute - Rateazione - Prima rata - Mancato
pagamento - Decadenza dal beneficio.

Massima

In tema di riscossione delle imposte, l'agevolazione della rateazione per le
somme dovute a seguito di controlli formali decade qualora il contribuente
ometta il pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione ovvero non versi una rata successiva entro la
scadenza della rata seguente, che determina la iscrizione a ruolo dei residui
importi, applicazione delle sanzioni nella misura integrale e degli interessi,
restando in tal caso normativamente esclusa la configurabilità dell'esimente del
lieve inadempimento.

Rif. Normativi

- d.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 15-ter
- L. 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 153

Conforme

- Cass. civ., Sez. 5, n. 19893 del 12/09/2023

Anno pubb.

- 2026.